



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 30.12.2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno trenta del mese di dicembre , alle ore 17:20, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del Consiglio con avviso del 24.12.2025 , prot. n. 11323.
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENT E	ASSENTE
PALLARIA	Elia Carmelo	Sindaco	X	
PANZARELLA	Laura	Consigliere	X	
PELLEGRINO	Salvatore	Consigliere	X	
PALLARIA	Domenico Maria	Consigliere	X	
MAIELLO	Antonio	Consigliere	X	
PERUGINI	Margherita	Consigliere	X	
MAZZOTTA	Sara	Consigliere	X	
GIAMPA'	Arcangelo Franco	Consigliere	X	
PACILEO	Angelo	Consigliere	X	
SORRENTI	Roberto	Consigliere		X
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere		X
CALVIERI	Veneranda	Consigliere		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Consigliere	X	
TOTALI	10	3		

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino.

Il Presidente del Consiglio Dott.ssa Perugini Margherita, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Il Sindaco Elia Carmelo Pallaria rappresenta che il Comune di Curinga detiene solo piccole partecipazioni in Lamezia Europa, Lamezia Multiservizi e Asmenet Calabria. Evidenzia la grande propositività di Lamezia Europa, con i suoi investimenti in materia di Wifi, Videosorveglianza, Piazzza Smart, Ledwall, Droni, totem interattivi e l'I.T.I. che ruota sul Porto Canale.

Conclude sottolineando che, in considerazione dei servizi resi, si rende opportuno confermare tutte le partecipazioni in essere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 29 del 30/12/2024 avente ad oggetto: “*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100. Approvazione.*”;

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Curinga con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui

all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: “*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di cognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la cognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un accordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di cognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della cognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la cognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della cognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 267/2000, per come modificato dall'art. 147 del

D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Curinga detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/16 n. 175, come modificato dal D.lgs. Del 16/6/17 n. 100 come esposta nella relazione tecnica, allegato A), e analiticamente nell'allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato B);

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DI PUBBLICARE, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Società partecipate", a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria, oltre alla ordinaria pubblicazione all'albo pretorio *on-line*, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e del vigente Regolamento in materia;

DI DISPORRE, infine, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P.;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, con votazione unanime favorevole.

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

X Consiglio Comunale Del. n. 42 del 30.12.2025

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.
LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100.
APPROVAZIONE.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Cosimo Forgione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Cosimo Forgione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

F.to: Dott.ssa Margherita Perugini

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data ____ all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n. 267/00.

Curinga, 08/01/2026

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo n. 267/00.

Curinga, 08/01/2026

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga 08/01/2026

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Impusino